



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario
Ufficio II

Roma,

Prot.

Ai Rettori degli Atenei sedi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie

Al Presidente della CRUI

Al Presidente della Conferenza permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia

Al Presidente del CUN

Al Ministero della Salute
Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale

LORO SEDI

OGGETTO: Misure compensative per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi D.P.C.M. del 26 luglio 2011, emanato in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Con riferimento alla normativa indicata in oggetto, e in ossequio a quanto emerso nelle riunioni della Conferenza dei Servizi prevista dal D.P.C.M. 26 luglio 2011, si informano le SS. LL. che sono stati definiti i criteri finalizzati a consentire l'espletamento delle misure compensative ai soggetti che non hanno ottenuto, a seguito della valutazione dell'esperienza professionale posseduta e del titolo conseguito in passato, il punteggio necessario per il pieno riconoscimento, da parte del Ministero della Salute, dell'equivalenza ai fini dell'esercizio professionale.

Pertanto, questa Amministrazione, come indicato dall'art. 3 del sopracitato D.P.C.M., acquisiti i pareri del CUN, dell'Osservatorio Nazionale delle professioni sanitarie, della CRUI e della Conferenza dei Direttori delle strutture di Medicina e Chirurgia, ritiene che, per l'individuazione delle suddette misure compensative da parte di codesti Atenei, debbano essere tenuti in considerazione i criteri generali approvati con il provvedimento che si allega, differenziati tenendo conto del diverso punteggio assegnato all'esito della procedura di riconoscimento dell'equivalenza, prevista dalla normativa in oggetto.

Le Università individueranno, nel rispetto dei criteri indicati nel citato decreto, gli insegnamenti e i CFU che dovranno essere conseguiti, nell'ambito del percorso di compensazione formativa, dai soggetti in possesso del riconoscimento "condizionato" adottato dal competente



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario
Ufficio II

Ministero della Salute, facendo riferimento ai percorsi già attivati presso le singole sedi delle attuali lauree di ogni specifico profilo professionale dell'area sanitaria, ed in particolare alle attività formative di base e caratterizzanti degli ordinamenti delle suddette lauree, di cui al decreto interministeriale 19 febbraio 2009 (G.U. n. 119 del 25 maggio 2009).

Come precisato nel decreto che si allega, le Università consentiranno agli interessati la frequenza dei percorsi formativi in sovrannumero, entro il limite massimo del 10% dei posti attribuiti annualmente agli analoghi corsi di laurea dell'area sanitaria, abilitanti per gli stessi profili professionali, già attivati nelle singole sedi e, comunque, per un numero di almeno cinque soggetti per ogni corso di studio.

Come emerso in sede di Conferenza dei Servizi, si chiede, altresì, al competente Ministero della Salute, di invitare le Regioni a definire d'intesa con le Università del territorio, in caso di presenza di un numero di soggetti eccedenti il limite massimo sopraindicato, criteri uniformi ai fini della individuazione dell'ordine di priorità dei soggetti da ammettere a misura compensativa.

Qualora invece la numerosità dei soggetti da ammettere ai corsi sia contenuta entro la soglia del 10% dei posti attribuiti annualmente agli analoghi corsi di laurea dell'area sanitaria, sarà cura degli atenei assicurarne la relativa frequenza a tutti coloro in possesso dei requisiti minimi di punteggio previsti (almeno 6,01 punti).

Si precisa che gli oneri relativi al percorso formativo saranno interamente a carico dei singoli interessati e che gli Atenei dovranno attestare l'avvenuto superamento dell'esame finale a completamento del percorso integrativo svolto, a seguito del quale soltanto potrà avere validità l'equivalenza ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo (art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 26 luglio 2011). A tal fine si raccomanda agli Atenei di applicare una tassazione uniforme ed equa almeno a livello regionale.

Si sottolinea, infine, che il completamento dei percorsi di formazione compensativa non comporta l'automatico accesso alla formazione post-base, alle lauree magistrali ed ai Master universitari, per le quali è invece necessario il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 26 luglio 2011).

Distinti Saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Daniele Livon



Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca
Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, e in particolare l'articolo 4, comma 2, che prevede che con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali;

VISTO il D.P.C.M. 26 luglio 2011, in attuazione della suddetta disposizione, e in particolare l'articolo 3, ai sensi del quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua i criteri in base ai quali effettuare un percorso di formazione compensativa in caso di punteggio, attribuito ad esito della valutazione del titolo, inferiore a 12 punti ma superiore a 6 punti;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali del 19 febbraio 2009, concernente la determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;

VISTO il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nell'adunanza del 5 dicembre 2012, in ordine alla definizione dei percorsi per espletare le misure compensative di cui all'articolo 3 del predetto D.P.C.M.;

VISTO il parere espresso in merito dall'Osservatorio Nazionale delle professioni sanitarie in data 6 dicembre 2012;

TENUTO CONTO che è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), espresso in data 14 ottobre 2013, sulle suddette misure compensative;

SENTITA la Conferenza permanente delle Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia, che ha espresso, in data 24 ottobre 2013, parere favorevole all'attivazione dei percorsi formativi necessari per effettuare le misure compensative e ai criteri individuati ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.C.M.;

RITENUTO necessario, pertanto, indicare i criteri per l'espletamento delle misure compensative, per consentire alle Università l'avvio dei percorsi formativi necessari per il conseguimento della piena equivalenza del titolo di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 42/1999;

DECRETA

Art.1

Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 26 luglio 2011, sono approvati i criteri di cui al seguente prospetto, per consentire, presso le Università sedi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, l'espletamento delle misure compensative ai fini dell'equivalenza dei titoli prevista dall'art. 4, comma 2 della legge del 26 febbraio 1999, n. 42:



Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca
Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario

Punteggio di cui all'allegato A del DPCM 26 luglio 2011	Percorso di compensazione formativa	Note	Ulteriori disposizioni
da 6,01 a 7,99 punti	A. Percorso formativo teorico-pratico da svolgersi presso le Università per complessivi 120 CFU più esame finale, consistente nella dissertazione di un argomento teorico pratico	I 120 CFU devono comprendere almeno 90 CFU nelle discipline di base e caratterizzanti dei singoli corsi. Obbligo di frequenza pari almeno al 70%	Annualmente devono essere conseguiti almeno 30 CFU, pena la decadenza dalla possibilità di proseguire il percorso compensativo
da 8 a 9,99 punti	B. Percorso formativo teorico-pratico da svolgersi presso le Università per complessivi 90 CFU più esame finale, consistente nella dissertazione di un argomento teorico pratico	I 90 CFU devono comprendere almeno 70 CFU nelle discipline di base e caratterizzanti dei singoli corsi. Obbligo di frequenza pari almeno al 70%	Annualmente devono essere conseguiti almeno 30 CFU, pena la decadenza dalla possibilità di proseguire il percorso compensativo
da 10 a 11,99 punti	C. Percorso formativo teorico-pratico da svolgersi presso le Università per complessivi 60 CFU, più esame finale consistente nella dissertazione di un argomento teorico pratico	I 60 CFU devono comprendere almeno 50 CFU nelle discipline di base e caratterizzanti dei singoli corsi. Obbligo di frequenza pari almeno al 70%	Annualmente devono essere conseguiti almeno 30 CFU, pena la decadenza dalla possibilità di proseguire il percorso compensativo.

Art. 2

Le Università consentiranno agli interessati la frequenza dei percorsi formativi in sovrannumero, entro il limite massimo del 10% dei posti attribuiti annualmente agli analoghi corsi di laurea dell'area sanitaria, abilitanti per gli stessi profili professionali, già attivati nelle singole sedi e, comunque, per un numero di almeno cinque soggetti per ogni corso di studio.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniele Livon